

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1776

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BUONTEMPO, ANEDDA, ARRIGHI, ASCIERTO, BELLOTTI, BIONDI, BRIGUGLIO, BRUSCO, CARDIELLO, CARRARA, CASTELLANI, CIRIELLI, COLA, GIORGIO CONTE, COSSA, COSSIGA, COSTA, CRISTALDI, CUCCU, DELMASTRO DELLE VEDOVE, DI TEODORO, FILIPPO DRAGO, FATUZZO, GAMBA, GERACI, GHIGLIA, GIRONDA VERALDI, IANNUCILLI, LA GRUA, LA STARZA, LAMORTE, LEO, LOSURDO, LUCCHESI, MAGGI, MALGIERI, GIANNI MANCUSO, MARTINELLI, LUIGI MARTINI, MAZZOCCHI, MEROI, MILANESE, MURATORI, ONNIS, ANTONIO PEPE, LUIGI PEPE, PEZZELLA, RAMPONI, RANIELI, REALACCI, RICCIO, SELVA, SERENA, STRANO, TARANTINO, TARDITI, TUCCI, VASCON, VILLANI MIGLIETTA, ZACCHEO

Modifiche al codice penale concernenti misure atte
a reprimere procurato allarme

Presentata il 17 ottobre 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — In questi ultimi tempi, dopo i tragici fatti di New York, si sono ripetuti annunci e comunicazioni di pericoli immaginari, segnalazioni di presenza di bombe in locali pubblici, falsi annunci di attentati alla salute.

Le comunicazioni e gli annunci, anche per il particolare momento di trepidazione e timore, hanno determinato grave allarme nell'opinione pubblica e, talvolta dispendio di energie, impiego di mezzi pubblici, mobilitazione di personale. La normativa

attuale colloca tali comportamenti tra le contravvenzioni, punite con una irrisoria pena pecuniaria.

Pare opportuno, anche al fine di arginare l'abitudine di diffondere falsi allarmi, potenziare il sistema sanzionatorio. A tale fine la presente proposta di legge sopprime la norma contravvenzionale

contenuta nell'articolo 658 del codice penale, trasformando la fattispecie di procurato allarme presso l'Autorità in delitto punito con una pena fino a tre anni di reclusione, collocandola nel libro II, del titolo VI, capo II, del codice penale (dei delitti di comune pericolo mediante frode).

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Dopo l'articolo 445 del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 445-bis. (*Procurato allarme presso l'Autorità*). Chiunque, annunziando disastri, pericoli inesistenti o attentati suscita allarme presso l'Autorità, enti, persone che esercitano un pubblico servizio o presso la collettività è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione fino a tre anni ».

ART. 2.

1. L'articolo 658 del codice penale è abrogato.

Lire 500 = € 0,26



14PDL0015270